

CAMERA DEI DEPUTATI

N 3043

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 dicembre 1981 (Stampato n. 1583)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 dicembre 1981*

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire

63.125.801.485.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.459.606.124.000 per l'anno finanziario 1982.

ART. 2.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 3.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217 miliardi 673 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al precedente primo comma è incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di « Interventi in materia di sgravi contributivi » e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di « Fondo investimenti e occupazione ».

Le regioni possono accedere al « Fondo investimenti e occupazione » di cui al comma precedente anche coordinando gli interventi e i programmi degli enti locali.

ART. 4.

In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei ministri.

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) il personale appartenente a ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Ai membri di cui al punto a) si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai membri di cui al punto b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 497.

Con i decreti di nomina il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina altresì la durata dell'incarico e la remunerazione dei membri del Nu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche mediante distacco da altre Amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856, e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

ART. 5.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in lire 150 dall'articolo 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in lire 1.000 dall'articolo 18, in lire 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49, e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'articolo 13 della tariffa suddetta è stabilito in lire 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

ART. 6.

L'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento, per il primo anno, e dell'80 per cento, per il secondo anno, dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa

regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, il periodo di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro 30 giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento di tassa.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione ».

ART. 7.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonché

dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

ART. 8.

È istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 per cento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, ed all'articolo 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute o dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione

dell'ammontare della addizionale non si tiene conto dell'imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

ART. 9.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare — entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 — un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

ART. 10.

I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'otto per cento delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 nonché sui dividendi di cui al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata:

a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982;

b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 ed al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982.

Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, l'ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituto.

Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze — comprese quelle previste dall'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di luglio e novembre 1982 — stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.

Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichia-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

razioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 11.

L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio della attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali la addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute sui redditi indicati nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

ART. 12.

Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.

Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.

All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

ART. 13.

L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dagli articoli da 8 a 12 è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982.

ART. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52.000, di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a lire 130.000 e l'importo di lire 3.000.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, è elevato a lire 3.500.000.

ART. 15.

La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.

ART. 16.

Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

ART. 17.

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

ART. 18.

Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto per un importo corrispondente all'ammontare degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e risultanti dalle certificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 24 del predetto decreto-legge.

ART. 19.

Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 49,90 per cento.

Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge

23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, viene operata sulle assegnazioni spettanti ai sensi del precedente comma.

ART. 20.

Il limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, è elevato al 25 per cento.

ART. 21.

Per l'anno 1982 le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la Tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

ART. 22.

Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dello articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.

ART. 23.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

ART. 24.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982, è stabilita in lire 623.868.069.000.

La quota di cui al precedente comma è incrementata degli stanziamenti annuali delle leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle Regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'ar-

co di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale 1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale viene operata sulle assegnazioni ad esse spettanti in sede di riparto.

ART. 25.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle Regioni alle aziende di trasporto;

b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai Comuni e dalle Province alle aziende di trasporto;

c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono finanziati mediante le corrispondenti riduzioni indicate, per le Regioni, agli articoli 19, ultimo comma, e 24, ultimo comma e, per i Comuni e le Province, all'articolo 18, secondo comma, della presente legge.

L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

ART. 26.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

ART. 27.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

ART. 28.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 638, per la corrispondenza, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

ART. 29.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

ART. 30.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

ART. 31.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le Camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 32.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000, con un

aumento di 10.000 lire per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

ART. 33.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) atti di società non quotate in borsa, lire 20.000;

b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a

responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

- a) atti costitutivi e statuti. L. 50.000
- b) bilanci L. 40.000
- c) altri atti L. 20.000

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 34.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

ART. 35.

I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo

aggiuntivo aziendale pari rispettivamente al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF nell'anno precedente, o divenuto definitivo in sede di accertamento se superiore. Detto contributo non potrà comunque essere superiore a lire 2.000.000, con il limite minimo di lire 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a lire 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

ART. 36.

I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000.

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al precedente comma.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge

29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537.

ART. 37.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.

ART. 38.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, e 14-*quinqüies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

ART. 39.

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale

facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno 6 mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

ART. 40.

Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

ART. 41.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla ba-

se delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

ART. 42.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

ART. 43.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui

al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interessi.

ART. 44.

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'articolo 37 della presente legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 35, secondo comma, e 36, secondo comma, della presente legge, fermo restando per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965,

n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonché con quelle di cui al decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e ai precedenti articoli 39 e 41 della presente legge.

ART. 45.

Alle esigenze di cui all'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

ART. 46.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità ».

Il secondo comma del suindicato articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 47.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 è stabilita la partecipazione degli assistiti alla spesa per le visite di medicina generale e pediatrica nella misura di lire 1.500 per le visite ambulatoriali e di lire 3.000 per quelle domiciliari, con esclusione degli assistiti fino al compimento del sesto anno di età.

Entro il 31 dicembre 1981 e almeno trimestralmente durante l'anno 1982, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, tenuto conto anche delle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, alla valutazione della sufficienza della quota del fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 a ciascuna di esse attribuita per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai sensi dell'articolo 49 della presente legge.

Il CIPE, ove riconosca l'insufficienza delle quote, con il provvedimento di ripartizione del fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 fissa per ciascuna regione e provincia autonoma la somma massima che può essere ricavata con il ricorso alla partecipazione degli assistiti alla spesa. Tali somme non possono essere superiori a complessive lire 875 miliardi. Il CIPE può adottare misure correttive in relazione alla diversa distribuzione regionale del reddito, ai fini della determinazione della partecipazione degli assistiti alla spesa.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ripianare il disavanzo presunto riconosciuto dal CIPE, provvedono o con economie di gestione ovvero disponendo con legge, secondo l'ordine dalle stesse regioni e province autonome stabilito, la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza specialistica e a quella ospedaliera.

La partecipazione alla spesa per l'assistenza specialistica non può essere superiore a lire 4.000 per ogni visita e al 20 per cento delle tariffe indicate nelle convenzioni per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio; la partecipazione alla spesa ospedaliera non può essere superiore a lire 6.000 per ogni giornata di degenza.

Fatta salva la legislazione regionale che abbia disposto in materia di disavanzo delle unità socio-sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sotto la propria responsabilità, le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata e dell'eventuale disavanzo presunto riconosciuto dal CIPE. L'eventuale ulteriore disavanzo che risulti dai rendiconti regolarmente presentati è ripianato dalle regioni e dalle province autonome.

Le somme riscosse per partecipazioni alla spesa sanitaria, previste da leggi nazionali e regionali, che risultino eccedenti rispetto all'importo fissato dal CIPE ai sensi del secondo comma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Limitatamente all'anno 1982, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad emanare direttive vincolanti alle unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tali fini possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal piano sanitario nazionale.

ART. 48.

Le modalità e le procedure di riscossione e di versamento delle quote di partecipazione per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica e ospedaliera sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

ART. 49.

È esentato dalla partecipazione alle spese sanitarie, prevista da leggi nazionali e regionali, l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000, aumentato di lire 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di lire 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

Sono altresì esentati dalla partecipazione alle spese sanitarie i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino attestante il diritto alla esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza: *a)* una autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114; *b)* il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al terzo comma.

ART. 50.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981, fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni in atto, per i cittadini che abbiano dichiarato un reddito personale imponibile ai fini IRPEF non superiore a quello previsto al precedente articolo 49;

3) le prestazioni idrotermali;

4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità da indicare con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali a favore degli assicurati dell'INPS e dell'INAIL sono garantite, per il suddetto periodo, secondo le normative vigenti presso gli enti stessi, con onere a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e

dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Sono abrogate le norme che consentono di usufruire delle cure idrotermali al di fuori dei congedi ordinari;

b) l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 51.

Le Regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare almeno trimestralmente l'andamento della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora le Regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, un disavanzo di gestione dell'unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito della Regione, i provvedimenti necessari a riportare in

equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della richiamata legge n. 833 del 1978, le Regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

Per le esigenze di controllo le Regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

ART. 52.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro — nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura ».

ART. 53.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Organi della unità sanitaria locale sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il comitato di gestione e il suo presidente;
- 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla Regione.

La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio.

Il collegio dei revisori è tenuto a trasmettere ogni tre mesi una relazione sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro ».

ART. 54.

All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma:

« In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della Regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla Regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente ».

ART. 55.

Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano, sulla base degli elenchi anagrafici, gli elenchi dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Le Regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 ai medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di 15 giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Nelle Regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, il compito dell'aggiornamento degli elenchi spetta al commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331.

ART. 56.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti previsto per l'anno 1982 è maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 al 3 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento.

ART. 57.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente direttamente al bilancio dello Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e ad altri enti che erogano prestazioni facenti carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

ART 58

Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 feb-

braio 1981, n. 21, e incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983

Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneità

Gli accreditamenti delle somme spettanti alle Regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi, sono subordinati

a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneità per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni,

b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità già espletati,

c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio,

d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982

Per gli accreditamenti di cui al comma precedente la rendicontazione semestrale che le Regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE deve essere corredata da apposita delibera certificativa della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici

ART 59

Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi è fatto obbligo di

tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

ART. 60.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.590 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-1988; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 380 miliardi.

ART. 61.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

ART. 62.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la parola: « esclusivo » è sostituita dalla parola: « prevalentemente »; alla fine del comma le parole: « contributi finanziari annuali, » sono sostituite dalle seguenti: « per finanziare programmi commerciali all'estero ».

ART. 63.

Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

Per l'attuazione della legge dello Stato di cui al precedente comma, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.

ART. 64.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 200 miliardi, a valere sulla dotazione finanziaria di lire 1.300 miliardi di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, per la concessione alla Regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della Regione medesima.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 389.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invierà, entro il 31 dicembre 1982, una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo; l'amministrazione regionale è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 65.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

ART. 66.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Resta ferma l'autorizzazione all'ANAS di effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma ».

ART. 67.

Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.000 miliardi, già autorizzato dall'articolo 7 della legge n. 119 del 1981, viene ulteriormente elevato a lire 3.500 miliardi.

L'integrazione di lire 500 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 250 miliardi nell'anno 1983 e di lire 250 miliardi nell'anno 1984 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa della Azienda, connesse con la realizzazione del predetto programma

ART. 68.

È dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine nonché l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

Allorquando diverrà operativa per la Regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie concesse di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.

L'indennizzo da corrispondere alla Società concessionaria è determinato nello importo di lire 4.239.000.000, che sarà versato alla Società stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio effettuato dalla Società concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella già effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.

Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.

ART. 69.

Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto

e Todi, già aumentato con l'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

ART. 70.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 71.

È autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalità previsti dall'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attività di studi e ricerche come disciplinate dall'articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 72.

Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.

L'incremento sarà ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.

Gli stanziamenti iscritti in bilancio — ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali — per gli interventi e contributi per manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere, spese per accertamenti tecnici, rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, restano determinati per l'esercizio finanziario 1982 in lire 10.000 milioni per competenza e lire 9.000 milioni per la cassa.

ART. 73.

I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 sono duplicati.

Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.

ART. 74.

È prorogata fino al 31 dicembre 1982 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedariieri ricadenti nei territori

dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980

ART 75

La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297

ART 76

Al punto 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo « In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro »

ART 77

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio

Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218

36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane,

per le zone depresse del centro-nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n 902

48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato,

per le rimanenti zone

60 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato

Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge

ART 78

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 1 350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982

ART 79

È autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 80.

Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna Amministrazione centrale e Azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre, comunica al Ministero del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese.

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera.

Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi.

I direttori delle Ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti.

ART. 81.

Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

ART. 82.

Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e

prestati e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle Province e dei Comuni sono infruttifere.

ART. 83.

L'articolo 40 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 22 della presente legge, non sono conteggiabili le somme costituenti entrate alla Regione siciliana a norma dell'articolo 36 dello statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 del detto statuto.

Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni degli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

ART. 84.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in

bilancio, quali residui, fino a che perman-
ga la necessità delle spese per cui gli stan-
ziamenti vennero istituiti ed in ogni caso
non oltre il terzo esercizio successivo a
quello cui si riferiscono. Per le spese in
annualità il periodo di conservazione de-
corre dall'esercizio successivo a quello di
iscrizione in bilancio di ciascun limite di
impegno.

I residui delle spese in conto capitale
derivanti da importi che lo Stato abbia
assunto obbligo di pagare per contratto
o in compenso di opere prestate o di la-
vori o di forniture eseguiti non pagati
entro il quinto esercizio successivo a quel-
lo in cui è stato iscritto il relativo stan-
ziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate pos-
sono riprodursi in bilancio con riassegna-
zione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi ».

Le somme stanziare per spese in conto
capitale negli esercizi 1978 e precedenti,
che al 31 dicembre 1981 non risultino an-
cora formalmente impegnate, costituisco-
no economie di bilancio da accertare in
sede di rendiconto dell'esercizio 1981.

ART. 85.

Le spese della Presidenza del Consiglio
dei ministri e degli organi dipendenti so-
no iscritte in un apposito stato di pre-
visione.

Per l'anno finanziario 1982, sono tra-
sferite nel predetto stato di previsione le
spese iscritte in conto competenza nelle
rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello
stato di previsione del Ministero del te-
soro per l'anno finanziario 1981, nonché
i rispettivi residui passivi risultanti alla
chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

Nelle more dell'emanazione del prov-
vedimento legislativo concernente la di-
sciplina dell'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, il controllo am-
ministrativo-contabile sugli atti della Pre-
sidenza stessa continua ad essere eserci-
tato dalla Ragioneria centrale per i Ser-
vizi del tesoro.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata « Alto Commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

ART. 86.

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti, con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.

ART. 87.

L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi, in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilità in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, così come indicato nell'allegata tabella A.

ART. 88.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

ART. 89.

Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilità speciali sono altresì disposti i versamenti a favore dello Stato.

Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

ART. 90.

Entro il 31 dicembre 1982 il Governo adegua il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 91.

Con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1982, sarà ripartito l'accantonamento di lire 1.300 miliardi « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » preordinato sul fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, per l'attuazione dell'apposito provvedimento legislativo recante interventi per la ricerca scientifica, per l'innovazione tecnologica e per la razionalizzazione degli impianti siderurgici.

ART. 92.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, mediante conferimento alla Banca Nazionale del Lavoro di proprie quote di partecipazione nelle Sezioni istituite presso la Banca Nazionale del Lavoro fino alla concorrenza del valore di lire 205.829.040.000.

ART. 93.

Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero l'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.

Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

ART. 94.

L'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta Commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime Commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.

Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle Presidenze delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (1)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio Porto Genova (Tesoro: cap. 4519)	100	100	100	1.750	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	^(a) 10.000	^(a) 20.000	^(a) 10.000	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie per favo- rire investimenti nei settori dell'industria, commercio e arti- gianato (Tesoro: cap. 7744)	1.250	970	760	580	1985
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	55.200	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	255.000	255.000	255.000	255.000	1985
Legge n. 171 del 1973 - Interventi salvaguardia Venezia (Lavori pubblici: capp. 8643 e 8644)	7.000	—	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762)	90.000	100.000	110.000	—	—
Legge n. 684 del 1974 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541)	^(b) 7.000	7.000	7.000	—	—

(a) Quote relative agli anni 1977 e 1978.*(b)* Prima annualità di un nuovo limite di impegno quindicennale.

(1) Le modifiche apportate dal Senato al testo del Governo sono stampate in neretto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: cap. 7743)	3.000	8.000	—	—	—
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura: cap. 8321)	^(a) 200	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	80.000	80.000	50.000	^(b) 330.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Trasporti: cap. 7292	^(c) 55.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 7541	75.000	50.000	^(d) 57.793	^(d) 60.000	—
Totale	130.000	50.000	57.793	60.000	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
— Bilancio: cap. 7081	19.542	—	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8807	^(e) 3.000	^(e) 17.000	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 7916, 7918 e 8001	5.458	—	—	—	—
Totale	28.000	17.000	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1979.

(b) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.

(c) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				Anno terminale
	1982	1983	1984	1985 e successivi	
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro: cap. 7764	1.000	1.000	1.000	—	—
— Industria: cap. 8042	9.000	9.000	9.000	(a) 9.000	—
Totale	10.000	10.000	10.000	9.000	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551) .					
	(b) 7.500	(b) 7.500	(b) 7.500	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)					
	—	400	400	(c) 400	1985
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)					
	5.000	6.000	(d) 10.000	(d) 23.000	—
Legge n. 124 del 1976 - Bonifica allevamenti (Sanità: capp. 4034, 4040 e 4082)					
	(a) 500	—	—	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: capp. 7743 e 7774	117.000	35.000	35.000	55.000	1986
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	(e) 126.000	1988
Totale	141.000	59.000	59.000	181.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.
 (b) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.
 (c) Quota relativa all'anno 1982.
 (d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1982.
 (e) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . . .	(a) 2.500.000	(b) 1.878.000	1.300.000	2.700.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(c) 4.000	(c) 8.000	(c) 8.000	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regioni Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	230.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610)	3.000	3.000	3.000	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	30.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	173.000	(d) 1.129.000	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	93.000	93.000	(d) 579.000	1988
Totale	266.000	266.000	266.000	1.708.000	—

(a) Comprende milioni 1.000.000 relativi all'anno 1980.

(b) Comprende milioni 428.000 relativi all'anno 1980.

(c) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BID (Tesoro: cap. 8030)	5.300	—	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni all'IDA (Tesoro: cap. 8029)	6.500	—	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento armamenti esercito (Difesa: cap. 4011)	198.485	—	—	—	—
Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carceraria (Lavori pubblici: cap. 8404)	60.000	—	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787	^(a) 395.133	^(b) 220.000	20.000	250.000	1997
— Lavori pubblici: capp. 7267 e 7723	22.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	^(c) 30.400	—	—	—	—
Totale	447.533	220.000	20.000	250.000	—
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	1.330.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	770.000	^(d) 750.000	1.020.000	^(e) 1.050.000	1987

(a) Comprende milioni 345.133 relativi agli anni 1978 e 1979.

(b) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1978 e 1979.

(c) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1980.

(d) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1981 e milioni 300.000 relativi all'anno 1982.

(e) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per le società ex EGAM (Partecipazioni statali: capp. 7560 e 7561)	174.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	239.000	140.000	100.000	45.000	1985
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile: cap. 7543)	20.000	—	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541)	—	^(a) 10.000	^(b) 20.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobili urbani (Tesoro: cap. 4611)	55.000	65.000	—	—	—
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro: capitolo 7792)	100.000	^(c) 200.000	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	70.000	60.000	50.000	^(d) 30.000	1987

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1984.

(c) Quota parte relativa all'anno 1981.

(d) Milioni 20.000 relativi all'anno 1980 e milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESIREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap. 7081	11.000	11.000	11.000	—	—
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264	4.000	4.000	4.000	—	—
Totale	15.000	15.000	15.000	—	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: capp. 7743 e 8014)					
	80.000	50.000	50.000	—	—
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere idrauliche (Lavori pubblici: cap. 7701)	185.000	—	—	—	—
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	257.000	161.000	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici:					
— cap. 8405	218.000	—	—	—	—
— cap. 8701)	12.000	—	—	—	—
— Art. 43 — Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici: cap. 8817)	195.000	30.000	—	—	—
Totale	867.000	191.000	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)					
	—	(a) 1.000	(b) 1.100	(c) 1.200	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

(b) Quota relativa all'anno 1983.

(c) Quota relativa all'anno 1984.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile (Trasporti: cap. 7504)	(a) 20.000	—	—	—	—
Legge n. 650 del 1979 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Bilancio: capp. 7083 e 7084)	350.000	—	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: capp. 7591, 7597 e 7598)	14.000	(b) 12.000	—	—	—
Legge n. 81 del 1980, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 8 del 1980 - Aumento del fondo di dotazione del- l'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chi- mica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi (Partecipazioni statali: cap. 7561)	40.000	—	—	—	—
Legge n. 115 del 1980 - Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi:					
— Lavori pubblici: capp. 7273 e 9062	31.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 8009 e 8102	10.000	—	—	—	—
— Tesoro: cap. 8798	75.000	—	—	—	—
Totale	116.000	—	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1981.

(b) Di cui milioni 4.000 relativi all'anno 1982.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro: (cap. 8805)	25.000	50.000	^(a) 30.000	—	—
— Lavori pubblici: (cap. 9063)	2.000	2.000	—	—	—
— Beni culturali: (capp. 8010 e 8104)	1.000	1.000	—	—	—
Totale	28.000	53.000	30.000	—	—
Legge n. 122 del 1980 - Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: cap. 7543)					
	^(b) 30.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 25 - Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	100.000	—	—	—	—
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790)	350.000	500.000	^(c) 300.000	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793)	500.000	600.000	500.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota 1981.

(c) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: capp. 7743 e 8014) . . .	100.000	60.000	60.000	120.000	1986
— Art. 34 - Rifiinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	125.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775) . . .	345.000	250.000	200.000	155.000	1985
Totale	1.420.000	1.435.000	1.085.000	400.000	—
Legge n. 326 del 1980 - Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del Porto di Livorno (Lavori pubblici: cap. 7592)					
	6.000	—	—	—	—
Legge n. 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:					
— Interno: capp. 3159 e 3160	35.200	35.238	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8438	19.000	7.950	—	—	—
Totale	54.200	43.188	—	—	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifiinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)					
	30.000	30.000	30.000	375.000	1997

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 782 del 1980 - Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui alla legge n. 675 del 1977:					
— Art. 2:					
— Fondo dotazione credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019)	15.000	—	—	—	—
— Artigiancassa - Fondo per l'esportazione (Tesoro: cap. 7746)	10.000	—	—	—	—
Totale	25.000	—	—	—	—
Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802)	65.000	^(a) 150.000	—	—	—
Legge 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	50.000	50.000	—	—	—

(a) Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: cap. 9419	38.000	18.000	2.700	—	—
— Agricoltura: cap. 7711	2.000	2.000	2.800	—	—
Totale	40.000	20.000	5.500	—	—
Legge n. 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del monte San Martino e per la difesa dell'abitato del Comune di Lecco (Lavori pubblici: cap. 9052)					
	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 849 del 1980 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (Agricoltura: cap. 7712)					
	7.000	5.000	—	—	—
Legge n. 864 del 1980 - Finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Presidenza: cap. 1188)					
	60.000	—	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)					
	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge 21 del 1981 - Proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoro: cap. 6862)					
	300.000	300.000	—	—	—
Legge n. 22 del 1981 - Disciplina delle scorte petrolifere (Industria: cap. 7705)					
	70.000	—	—	—	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

L'ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 23 del 1981 - Conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di Istituti ed Enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Tesoro: capp. 8034, 8035, 8036) . . .	123.129	—	—	—	—
Decreto-legge n. 24 del 1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981 - Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Lavoro: capp. 1113 e 8001)	15.000	5.000	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 1026, 1027, 1139 e 7531) . . .	3.600	^(a) 3.600	^(a) 4.000	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 5:					
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	71.600	71.600	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405)	80.000	95.000	—	—	—
— Art. 10 - Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7765)	137.000	^(b) 100.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Riparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa): cap. 4071	200.000	300.000	100.000	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404)	200.000	550.000	150.000 ^(a)	—	—
— Art. 26 - Aumento fondo dotazione Artigiancassa (Tesoro: cap. 8014)	60.000	—	—	—	—
— Art. 28 - Rifornimento della legge 403/1977 per l'attività agricola nelle Regioni:					
— Agricoltura: cap. 7520	50.000	50.000	—	—	—
— Bilancio: cap. 7081	550.000	650.000	—	—	—
— Art. 33 - Disposizioni di carattere finanziario (Finanze: cap. 1110)	350	—	—	—	—
Totale	1.348.950	1.816.600	250.000	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	8.000	8.000	8.000	4.000	1985
— Commercio estero: cap. 1612	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
Totale	12.000	12.000	12.000	8.000	—

(a) Quota di competenza dell'anno 1982.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394/81 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:					
— Tesoro: capp. 7775 e 8184	450.000	650.000	500.000	990.000	1986
— Commercio estero: cap. 1613	20.000	20.000	—	—	—
Totale	470.000	670.000	500.000	990.000	—
Legge n. 309 del 1981 - Conferimento al Fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sul- l'istituzione dell'Ente (Tesoro: cap. 8023)					
	1.000.000	650.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1982:					
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7006, 8647, 9009, 9051 e 9175)					
	^(a) 74.000	72.000	81.000	115.000	1985
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la prote- zione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)					
	40.000	40.000	50.000	—	—

(a) Di cui milioni 27.000 relativi all'anno 1985.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 7, 1° comma - Realizzazione programma triennale 1979/81 - ANAS (Tesoro: cap. 7789)	900.000	600.000	515.000	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	50.000	300.000	250.000	—	—
— Art. 10, ultimo comma - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755)	40.000	140.000	—	—	—
— Art. 26, 2° comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	60.000	80.000	80.000	80.000	—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	125.000	140.000	140.000	—	—
Totale	1.175.000	1.260.000	985.000	80.000	—
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296)	450.000	550.000	550.000	—	—
Legge n. 219 del 1981 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	—	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 235 del 1981, conv. con modificazioni in legge n. 389/81 - Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (Partecipazioni: cap. 7558)	10.000	30.000	—	—	—
Decreto-legge n. 397 del 1981 - Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	30.500	53.500	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	5.000	10.000	10.000	75.000	1992
— Art. 35 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403)	200	200	200	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	2.000	4.000	4.000	30.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	60.000	60.000	60.000	—
Totale	67.200	74.200	74.200	165.000	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 423 del 1981 - Interventi per l'agricoltura:					
— Bilancio: cap. 7081	120.000	—	—	—	—
— Agricoltura: capp. 7100, 7526, 7527, 7528 e 7584	^(a) 80.000	15.000	15.000	—	—
Totale	200.000	15.000	15.000	—	—
 <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (Telefoni: cap. 538)					
	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
 <i>Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.</i>					
Legge 8 agosto 1977, n. 546 - Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Ferrovie: cap. 519)					
	30.000	—	—	—	—
Legge 12 febbraio 1981, n. 17 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (Ferrovie: capp. 526 e 527)					
	2.350.000	2.450.000	2.550.000	2.550.000	1985

(a) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un nuovo limite di impegno ventennale.